GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

 $\frac{\hat{\mathcal{Y}}_{\mathcal{A}_{\mathcal{F}}}}{\mathcal{Y}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{1}{2}$

ESTRATTO DAL PRO	OCESSO VERBALI	DELLA SEDUTA DEL	7 MAG. 2002		
	· ㅋ========	- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	:===== ·		
ADDI [*] 17 MAS. 2 COLOMBO, 212 - RO	2002 NELLA	SEDE DELLA REGIONE LA A LA GIUNTA REGIONALE	70 DIN 6000	TOFORO TA:	
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Giorgio Francesco Andrea Luigi Armando Anna Teresa	Presidente Vice Presidente Assessore	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Gadio Antonello Donato Francesco Vincenzo Maria Marco	Assessore

ASSENTI: GHKO	r 	RZASCHÍ-		,,	
•	DELIBE	razione nº61	<u>y_</u>		

Vertenza CO.TRA.L. / REGIONE LAZIO relativa alle somme trattenute dalla Regione in esecuzione della deliberazione della Giunta del 26 luglio 1994 n. 5908.



OGGETTO: vertenza CO.TRA.L. / REGIONE LAZIO relativa alle somme trattenute dalla Regione in esecuzione della deliberazione della Giunta del 26 luglio 1994 n. 5908.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTI:

la legge 10 aprile 1981, n. 151 - legge quadro per l'ordinamento, la tistrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore dei trasporti;

la legge regionale 22 Settembre 1982, n. 42 di recepimento della L. 151/1981 recante norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale;

la legge 6 febbraio 1987, n. 18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali;

la legge regionale 09 dicembre 1986, n. 50 di parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa.

la legge regionale 30 Novembre 1987, n. 52 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, relativa al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa;

la legge regionale | I Luglio 1996, n. 25 contenente le norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale;

la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;

la legge regionale 20 Novembre 2001, n. 25 recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

la legge regionale 18 Febbraio 2002, n. 6 di disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

la legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 finanziaria regionale per l'esercizio 2002;

la legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 riguardante il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2002;

la deliberazione della giunta regionale n. 5908 del 26 luglio 1994 avente ad oggetto: "determinazione contributi d'esercizio in favore dei pubblici servizi di trasporto nel Lazio – erogazione quote del periodo luglio/dicembre 1994 – Impegno L. 370,979,266,000 – cap. 43101 – Esercizio 1994."

l'ordine del giorno della Giunta del 7 dicembre 2001 estratto del verbale n. 43 allegato A);

CONSIDERATO:

- che il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazione nella legge 6 febbraio 1987, n. 18 prevedeva la concessione di contributi per ripiano dei disavanzi di esercizio a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non avevano trovato copertura con i contributi ordinari di cui all'art. 6 della L. 151/1981;
- che la Regione con la legge regionale 09 dicembre 1986, n. 50, modificata ed integrata dalla successiva legge regionale del 30 novembre 1987, n. 52 ha provveduto a regolamentare le modalità di concreta attuazione della legge 18/1987 al fine della erogazione dei contributi;
- che ai sensi delle disposizioni del Ministero del Tesoro di interpretazione della L. 18/1987 i servizi di penetrazione urbana delle ferrovie in concessione governative di competenza diretta dello Stato sono stati esclusi dalla contribuzione in questione;
- che, pertanto, gli oneri relativi a detti servizi non sono a carico della Regione, ma direttamente dello Stato;
- che nel frattempo la Regione, in attuazione della legge regionale n. 50/86, aveva provveduto a concedere le anticipazioni anche relativamente alle ferrovie concesse di penetrazione urbana per un ammontare complessivo di Lire 96.499,649.000;
- che, di conseguenza, si è reso necessario procedere al recupero delle somme erogate al CO.TRA.L. e non dovute dalla Regione;
- che per la restituzione di dette somme la Giunta con propria deliberazione del 26 luglio 1994, n.
 5908 approvava, tra l'altro, un piano di recupero graduale delle stesse con l'applicazione degli interessi legali;
- che la Regione in seguito alla deliberazione n. 5908 e agli atti conseguenti ha recuperato la quota relativa la capitale di Lire 96,4 miliardi e gli interessi per un ammontare complessivo di Lire 40.519.592.332;
- che la Regione, ai sensi della L.R. 42/1982, aveva erogato al consorzio altresi contributi in eccesso per Lire 12.658.806.000, regolarmente recuperate, su cui sono stati calcolati e recuperati gli interessi per complessive Lire 1.352.754.000;
- che il CO TRA.L. ha richiesto alla Regione la restituzione degli interessi recuperati, in quanto non sarebbero stati dovuti poiché la normativa vigente non prevede sui contributi in questione erogati in eccesso alcuna forma di interesse in caso di recupero;
- che la Regione, viceversa, ha disposto il recupero in applicazione dei principi civilistici dell'indebito e della naturale fecondità del denaro;
- che il CO.TRAL, in data 6 settembre 1999 notificava un ricorso innanzi il TAR del Lazio iscritto al n. R.G. 12016/1999 e pendente innanzi la Sezione I Ter per la restituzione degli interessi, e la condanna ai danni conseguenti;
- che la Regione si costituiva in giudizio a mezzo del Prof. Avv. Lorenzo Migliorini, contestando le pretese del CO.TRA.L., chiedendo il rigetto della domanda perchè inammissibile e infondata, in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale;
- che il legislatore regionale con l'art. 44 della legge finanziaria n. 8/2002 ha dettato disposizioni intese alla riduzione del contenzioso nel settore dei trasporti per il contenimento della spesa pubblica;
- che la Giunta, in armonia con la volontà legislativa di cui sopra, con atto del 7 dicembre 2001 aveva già espresso la volontà di definire in via transattiva la vertenza in questione sulla base delle risultanze e dei pareri di rito derivanti dall'analisi giuridica, amministrativa e tecnica del contenzioso in atto, limitatamente alle somme a suo tempo trattenute a titolo di interessi, sui maggiori contributi erogati negli anni 1982/1986;
- che la Giunta con successiva deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2002 ha nominato l'Avv. Antonio Cordasco, in sostituzione del Prof. Avv. Lorenzo Migliorini, che era deceduto, per l'assistenza e la difesa della Regione nella controversia in oggetto;

 γ_{γ}

- che in pendenza del giudizio il CO.TRA.L. con atto del notaio Mariconda rep. 38295, raccolta 10210, si è trasformato in Linee Laziali S.p.A. e Metroferro S.p.A. mediante contestuale cessione di ramo di azienda;
- che successivamente la LI.LA, S.p.A. si è trasformato in "CO.TRAL. S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali - Società Regionale - S.p.A." mentre la Metroferro S.p.A. si è trasformata in in Met.Ro. S.p.A.;
- che il CO TRA L. reiterava la richiesta di componimento bonario anche a mezzo del proprio difensore Avv. Riccardo Lavitola:
- che rispetto alla complessiva somma di Lire 41.872.346.000 trattenuta dalla Regione a titolo di interessi, il CO TRAL, con nota del 25 marzo 2002 Prot. 002000/TR/RD rinnovava la proposta di transazione per un ammontare complessivi di Lire 36 miliardi;
- che in data 26 marzo 2002 il consiglio di amministrazione della Met. Ro. S.p.A. con deliberazione n. 43 ha autorizzato la conciliazione della causa in oggetto, conferendo espresso mandato in tal senso alla CO.TRA.L. S. p.A.
- che il difensore della Regione Avv. Cordasco, unitamente al difensore del CO.TRA.L. Avv. Lavitola, sulla base degli atti processuali e delle reciproche deduzioni e posizioni in causa hanno concordemente redatto e proposto un protocollo di intesa e schema di transazione, che rappresenta le reciproche posizioni delle parti, riducendo a complessivi Lire 30 miliardi il quantum da restituire al CO.TRA.L. e suoi aventi causa, come in atti meglio specificato;
 - che sulla base della proposta di protocollo di intesa e bozza di transazione presentata dal difensore della Regione in accordo con il difensore del CO.TRA.L. appare evidente il vantaggio per l'amministrazione regionale a definire in via transattiva la controversia in questione, considerato l'alea del giudizio, tenuto conto, altresi, in caso si soccombenza, dei rilevanti e gravosi oneri restitutori e risarcitori che verrebbero a gravare sull'erario regionale;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui devono intendersi come integralmente riproposte:

- di approvare la transazione un per la definizione della controversia in oggetto così come specificato in premessa;
- di approvare lo schema di protocollo di intesa e l'unito atto di transazione, che formano parte integrante della presente deliberazione ed allegato sotto la lettera "A" - Schema di protocollo di intesa e atto di transazione -:
- 3. di autorizzare il Direttore Vicario della Direzione Regionale Mobilità e Trasporti a provvede alla sottoscrizione del protocollo di intesa e dell'unito atto di transazione, secondo lo schema di cui all'allegato "A",nonche a porre in essere ogni ulteriore adempimento necessario al fine della definizione della controversia di cui alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Dott, Adolfo Papi

2 0 MAG. 2002

Allegato "A" alla deliberazione n. 639
"Schema di protocollo di intesa e atto di transazione

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra: la Regione Lazio con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (COD. FISC. e P.I. 80143490581) in persona del Direttore Vicario della Direzione Regionale Mobilità e Trasporti, giusta delega della Giunta di cui alla deliberazione n. del

E: la CO.TRA.L. S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali - Società Regionale S.p.A. con sede in Roma, Via G. Carducci, 2 (COD. FISC. e Pl. 06043731006)- già CO.TRA.L.- CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - e LINEE LAZIALI S.p.a - in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. Corradino POIDOMANI;

La Soc. MET.RO. S.p.A. - Metropolitana di Roma S.p.A. con sede in Roma Via Volturno nº 65 (COD. FISC. e PI 06043791000) – già CO.TRAL. - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO- e Metroferro S.p.A. - e in persona del suo mandatario e procuratore speciale Dr. Corradino POIDOMANI in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 43 del 26.03.2002

PREMESSO CHE

- la CO.TRA.L ha richiesto alla Regione Lazio, con raccomandata del 17.03.1997 prot. 5224 il rimborso della quota per interessi legali trattenuti, per un importo di £ 1.352.754.000 in forza della delibera di Giunta Regionale n. 5908 del 26.7.1994 sui contributi in conto anticipi degli anni 1992-1994 ad essa spettanti in aggiunta alla quota capitale del credito per conguagli dell'esercizio anno 1988;
- 2. ritiene la CO.TRA.L che i contributi a sostegno dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 6 della L. nº 151/1981 e della Legge Regionale Lazio 42/1982, così come integrata e modificata dalla L. R. 5/93 vengono erogati mediante anticipazioni in acconto, calcolate sulla base degli elementi presuntivi di esercizio e gestione aziendale del servizio, da conguagliare successivamente a consuntivo, con facoltà della Regione di recuperare le eventuali eccedenze considerandole acconti sugli esercizi successivi ex artt. 4, 5, 7 bis della L.R. n. 42/82;
- 3. detta legge, sempre secondo la CO.TRA.L., nel disporre il recupero delle somme pagate in eccedenza e disciplinarne la procedura, nulla dice, circa il diritto da parte della Regione, gli interessi sulle somme recuperate, interessi che non possono prodursi essendo i contributi ex art. 6 L. n. 151/81 un finanziamento a sostegno dell'esercizio pubblico di trasporto e non già la dazione in godimento di somme di denaro con obbligo di restituzione delle stesso;
- successivamente la CO.TRA.L., rinnovava la stessa richiesta con raccomandata r.r. del 16.07.1998 prot. 14391 chiedendo altresi il rimborso delle somme trattenute a titolo di interessi dai contributi del Fondo Nazionale Trasporti, somma quantificata in £ 40.519.592.000 con fax del 1.07.1999;
- 5. la CO.TRA.L. nella detta seconda nota invocava a sostegno delle sue richieste le disposizioni dettate dalla L. R. 9.12.1986 n. 50 relativa al ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale (art. 1) sia la successiva legge regionale 30.11.1987 n. 52 di parziale modifica della legge regionale 9.12.1986 n. 50 concludendo sulla base delle dette norme che si è quindi in presenza di finanziamenti e non di prestiti dato che nessuna spesa od onere ha sopportato per l'ottenimento dei relativi mutui il bilancio regionale dal momento che "l'ammortamento dei mutui ed il relativo onere è stato assunto a carico del bilancio dello Stato";
- 6. la CO.TRAL. fa presente anche che sulla questione oggetto del contendere vi è già una pronuncia di merito emessa dal T.A.R. Puglia Bari Sez. II (sentenza n. 589 del 2.10.96) nel giudizio tra l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto e la Regione Puglia con la quale, tra le altre questioni esaminate, v'è per l'appunto la pretesa degli interessi sui così detti recuperi che è stata ritenuta dal detto Tribunale in netto contrasto con le finalità perseguite dal legislatore della legge n° 151/1981;
- 7. nella richiamata sentenza si evidenzia come attraverso l'erogazione di fondi alle aziende di trasporto il legislatore ha inteso beneficiare un settore produttivo che non potrebbe gestire il servizio con criteri di tipo aziendalistico - pure imposti - operando in un mercato

(H

2

1 3

Allegato "A" alla deliberazione n. "Schema di protocollo di intesa e atto di transazione"	del
--	-----

caratterizzato da prezzi controllati;

8. sostiene inoltre la CO TRAL, che con la detta sentenza è stato altresì affermato che il pretendere interessi su contributi che costituiscono apporti finanziari a titolo gratuito non farebbe che aggravare la gestione aziendale dei costi, nella specie il costo per l'uso del denaro che il legislatore ha invece inteso prevenire attraverso il meccanismo della erogazione anticipata del contributo si da consentire alle aziende di disporre di liquidità;

 la citata sentenza, argomenta ancora la CO.TRA.L., conclude rilevando che nella normativa di settore non vi è assolutamente traccia di interessi e la natura economica di tali apporti

finanziari esclude che possano trasformarsi per l'azienda beneficiaria in un onere;

10. la stessa CO.TRA.L. richiama anche un ordinanza del T AR Lazio - Sez. I TER n. 549 del 9.3.1995 emessa su ricorso proposto dal Comune di Civitavecchia c/ la Giunta Regionale Lazio per l'annullamento "in parte qua" della deliberazione n. 5908 del 26.7.94 della Giunta Regionale Lazio (cioè la stessa delibera impugnata dalla CO.TRA.L.), ordinanza che ha accolto l'istanza cautelare di sospensiva il che comprova, sempre secondo la CO.TRA.L., l'evidente esistenza del c.d. "fumus boni iuris" e quindi della fondatezza, sia pure in tale sede cautelare, dei motivi addotti nel ricorso.

11. la CO.TRA.L., quindi, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso notificato alla Regione in data 6.09.1999 ed attualmente pendente dinanzi alla

Sezione I TER con il nº 12016/1999 di Ruolo Generale;

- 12. con il detto ricorso si denunciava la violazione di legge per difetto dei presupposti giuridici in relazione alla legge 10.4.1981 nº 151 nonché della Legge Regionale nº 42/1982 e della L. nº 151/1981 con richiesta del rimborso delle trattenute effettuate dalla Regione Lazio a titolo di interessi per il periodo 1992-1999 "previa dichiarazione occorrendo della illegittimità della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 5908 del 26.7.1994 e la sua eventuale disapplicazione, unitamente a tutti gli atti connessi, collegati e comunque, conseguenti 1) accertare e dichiarare che non sono dovuti gli interessi sulle anticipazioni di contributi erogati (in eccesso) dalla Regione Lazio per l'ulteriore ripiano dei disavanzi di esercizio A.CO.TRA.L. (ora CO.TRA.L.) anni dal 1982 al 1986 e per il contributo di esercizio anno 1988; 2) di conseguenza, condannare la Regione Lazio alla restituzione al CO.TRA.L. della somma di lire, 41.872.346.332, o di quella che risulterà dovuta, oltre interessi legali su detta somma a partire dal 17.3.1997.";
- 13. nel giudizio si costituiva la Regione Lazio con controricorso datato 3.11.1999 sostenendo che il recupero delle anticipazioni fu effettuato, a partire dall'anno 1994 e solo a seguito della deliberazione n. 5908 del 26.7.94 sulla base delle specifiche disposizioni del Ministero del Tesoro nº 37 e 60 del 1987 attuative della legge 18/87;
- 14. sostiene la Regione che il recupero è avvenuto, quindi, ai sensi di quest'ultima normativa (legge 18/87) e non quindi dell'art. 6 legge 151/8l e dell'art. 5 Legge Regionale Lazio 42/88, ritenendo inoltre che i pagamenti furono effettuati sine titulo e pertanto nella fattispecie trova applicazione l'art. 2033 c.c.;
- 15. rileva quindi la Regione Lazio, nel controricorso, che i citati giurisprudenziali fondano su presupposti normativi diversi e nel caso della ordinanza nº 594/95 la stessa è stata emessa in mancanza di formale costituzione dell'ente regionale e quindi, sostanzialmente, in mancanza di un vero contraddittorio, peraltro il giudizio è tutt'ora pendente per il merito e non è stato quindi ancora definito;
- 16, la Regione quindi nella memoria avanza le seguenti conclusioni "Rigetto della domanda perché inammissibile e infondata. In linea subordinata e salvo gravame si eccepisce la prescrizione quinquennale."

CONSIDERATO CHE

17. Il ricorso pendente innanzi al TAR del Lazio nº 12016/1999 di Ruolo Generale venne presentato dal CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO (CO.TRA.L.), Ente di diritto pubblico, il quale si è scisso, successivamente alla presentazione del ricorso, ginsto atto

ð٧

(W

2

(L)

M

"Schema di protocollo di intesa e atto di transazione"

notaro Mariconda rep. 38295 raccolta 10210 in LINEE LAZIALI S.p.a. e METROFERRO S.p.a. A loro volta fe due società si sono trasformate rispettivamente: la LINEE LAZIALI S.p.a. (LI.LA. S.p.a.), in data 30 marzo 2001, in COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETA' REGIONALE - S.p.a. (CO.TRA.L. S.p.a.) e la METROFERRO S.p.a. in METRO S.p.a. Nell'atto di scissione, del 21 marzo del 2000, precisamente all'art. 24 si determina che "a far data dal I gennato 2000 le società di muova costituzione subentrano di pieno diritto, per quanto a ciascuna di esse attribuito, negli elementi patrimoniali attivi e passivi già facenti capo al consorzio, così come tutte le situazioni attive e passive come diritti, concessioni, oneri e debiti": da ciò deriva la successione nei diritti del consorzio, attivi e passivi e quindi anche di quelli nascenti dalla causa pendente innanzi al TAR, alle due società CO.TRA.L. S.p.a. e METRO S.p.a.;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- 18. in data la 7 dicembre 2001 la Giunta Regionale Lazio con verbale nº 43 del 2001 deliberava di autorizzare l'assessore competente "a procedere alla definizione transattiva della vertenza" in questione;
- 19 in data 26 marzo 2002 il Consiglio di Amministrazione della Metro S.p.a. adottava la delibera nº 43 nella quale autorizzava la conciliazione a condizione del pagamento della somma di £ 3.761.811.565 con rinuncia agli atti ed all'azione confermando, ai fini della gestione unitaria della transazione, espresso mandato alla CO.TRA.L. S.p.a. affinché provveda alla stipula del relativo atto anche in nome e per conto della Met.ro. S.p.a. all'uopo munito di mandato speciale;
- quindi le parti, pur rimanendo convinte delle rispettivo posizioni, hanno espresso la volontà di raggiungere un accordo con reciproche concessioni al fine di concludere il contenzioso in atto.

RITENUTO CHE

- 21 l'efficacia del presente atto, nonché dell'atto di transazione, è condizionata alla autorizzazione e sua approvazione da parte dei competenti organi di vertice delle società e politico amministrativi della Regione Lazio.
- 22, la proposta rimane valida sino al compimento dell'iter amministrativo necessario e comunque sino al mese di luglio 2002 data dopo la quale, esaurita la procedura autorizzativa, verrà versato da parte della Regione Lazio alla CO.TRA.L. S.p.a. e alla Met.ro S.p.a. la somma concordata.

ATTO DI TRANSAZIONE CONDIZIONI

- 23 le premesse tutte formano parte integrante ed essenziale dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
- 24. la Regione Lazio, pur contestando le pretese delle resistenti, al fine di evitare l'alea del giudizio offre a puro titolo conciliativo a saldo stralcio, transazione e tacitazione di ogni diritto fatto valere nel procedimento pendente innanzi al TAR Lazio sez. 1 TER con il n° 12016/1999 di Ruolo Generale e per ogni e qualsiasi somma dovuta al Cotral S.p.a. e Metro S.p.a. la somma di £ 30.000.000.000 (Trentamiliardi) pari a € 15.493.706,97 omnicomprensiva di interessi, rivalutazione nonche di tutti gli oneri e spese legali;
- 25. tale somma viene offerta a titolo integralmente satisfattivo e risarcitorio dei diritti fatti valere nel ricorso su indicato e comunque delle trattenute effettuate dalla Regione Lazio al CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO (CO.TRA.L.) sulla base della delibera di giunta della stessa Regione Lazio n° 5908/1994;
- 26. la somma viene versata a mezzo con le seguenti precise modalità:
- a. quanto a £ 26.238.188,431 pari a € 13.550.893,43 a favore della società CO.TRA.L. S.p.a.
 b. quanto a £ 3.761.811.569 pari a € 1.942.813,54 a favore della società Met. Ro. S.p.a.;
- 27. la Cotral S.p.a. e la Metro S.p.a., a mezzo dei loro procuratori speciali, accettano a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto

A.

(M

2

My

Allegato "A" alla deliberazione n.	_ del
"Schema di protocollo di intesa e atto di	transazione"

relativo, dipendente o, comunque, connesso all'azione dedotta nel giudizio o, in ogni caso, nel giudizio stesso azionato, dichiarando a tal fine di non aver null'altro a che pretendere per le trattenute effettuate da parte della Regione per la presente controversia;

28 le ricorrenti, quindi, dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano in modo ampio e totale, a qualsiasi ulteriore azione in qualsiasi sede stragiudiziale ovvero giudiziaria nei confronti della resistente Regione Lazio:

- 29 le parti dichiarano, reciprocamente, di rinunziare agli atti del giudizio pendente innanzi al TAR Lazio sez. I TER con il nº 12016/1999 di Ruolo Generale iscritto a seguito di ricorso notificato in data 6.09.1999 dal CO.TRA.L. alla Regione Lazio e tutt'ora pendente e, quindi, definiscono e transigono la lite in corso ai patti e condizioni che espressamente accettano e sottoscrivono;
- 30. le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa, i cui difensori, costituiti in giudizio e muniti all'uopo di idonea procura speciale, sottoscrivono il presente atto limitatamente al fine di rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68 della legge professionale forense.

Roma		
		_

Per la Regione Lazio Il Direttore Vicario della Direzione Regionale Mobilità e Trasporti (Dott. Guido Ferrari Tioli)

Per la CO.TRA.L. S.p.A. Il Presidente del consiglio di amministrazione (Dott. Corradino Poidomani)

Per la Met.Ro. S.p.A. Il mandatario procuratore speciale (Dott. Corradino Poidomani)

(M

4

10